



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/25

Circ. CNI n. 281/XX Sess./2025

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – modalità di calcolo del *quorum* e principio della parità di genere – Informativa n.2

Caro Presidente,

con la presente, facendo seguito alla recente **circolare CNI 18 marzo 2025 n.271¹**, il Consiglio Nazionale intende fornire ulteriori precisazioni in tema di elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, a beneficio degli Ordini che stanno procedendo all'indizione delle elezioni.

VOTAZIONE DA REMOTO E CALCOLO DEL QUORUM NEL SECONDO TURNO

Come noto, sin dalla sua approvazione, il *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri*², deliberato dal CNI nella seduta di Consiglio del 16 marzo 2022, ha disciplinato taluni aspetti della procedura elettorale in maniera non perfettamente coincidente con la regolamentazione contenuta nel DPR 8 luglio 2005 n.169 (*"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"*), rivolta alla disciplina della votazione in presenza.

Un aspetto che ha dato luogo, in questi mesi, a letture divergenti, è costituito dalla modalità di calcolo del *quorum*, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la necessaria percentuale di votanti nel corso della prima votazione.

Questo Consiglio Nazionale – dall'inizio della consiliatura – ha intrapreso un percorso di costante e proficua interlocuzione con il Ministero Vigilante, allo scopo di portare avanti i progetti di interesse della Categoria e, allo stesso tempo, al fine di verificare le possibilità di risolvere alcune antinomie contenute nella legge professionale, fonti di complicazioni e di incertezze operative nell'attività gestionale dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri.

¹ **"Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – riepilogo adempimenti e tempistica – vademecum – Informativa n.1"**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

² Allegato alla **circolare CNI 30/03/2022 n.868**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

In questa direzione, il CNI – anche attraverso contatti diretti del Consigliere Segretario Giuseppe Maria Margiotta con il Direttore generale dell'Ufficio II del Ministero della Giustizia, dott. Giovanni Mimmo – ha segnalato all'Autorità ministeriale l'opportunità di giungere ad una armonizzazione e semplificazione della disciplina contenuta nei due diversi regolamenti elettorali vigenti (il DPR n.169/2005 e il Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto), per quanto concerne le modalità di calcolo del *quorum* al secondo turno³, nell'ipotesi in cui la soglia di votanti non sia stata raggiunta nel primo turno di votazioni⁴.

La **Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia**, con **nota** ufficiale prot. **m_dg.DAG.24/03/2025.0060843.U** (prot. CNI n.3423/2025) ha fornito al CNI una serie di utili indicazioni sull'argomento in esame.

Il Ministero Vigilante dapprima ha affermato che *“alla luce della discrasia fra normative applicabili con riferimento alle previsioni in materia di quorum, deve ritenersi che il dpr n.169 del 2005 sia ancora in vigore con riferimento al voto in presenza, mentre la votazione da remoto ha una diversa disciplina regolamentare oggetto di approvazione da parte del Ministero e trova la sua fonte nell'art.31 del d.l. n.137 del 2020, convertito dalla legge n.176/2020.”*⁵.

Per poi precisare che - poiché che il Legislatore del 2020 ha inteso deregolamentare esclusivamente la materia relativa allo svolgimento delle elezioni degli Ordini professionali con votazione telematica da remoto – *“questo Ufficio ha disposto l'approvazione del Regolamento attuativo adottato dal CNI limitatamente alle ‘modalità di votazione telematica per il rinnovo dei consigli territoriali’, con conseguente esclusione dell'approvazione ministeriale sulle eventuali previsioni in materia di elezioni in presenza”*. Di conseguenza, eventuali modifiche al regolamento adottato dal CNI che non riguardino il voto da remoto sono rimesse “e trovano la loro legittimazione esclusivamente nell'esercizio delle prerogative del Consiglio Nazionale, il quale potrà, all'occorrenza, fornire ai Consigli territoriali disposizioni attuative delle proprie norme regolamentari.”

Alla luce delle suddette indicazioni ministeriali, il Consiglio ha ritenuto l'esigenza di apportare una modificazione alla disciplina, eliminando dal testo del Regolamento per la votazione telematica da remoto approvato dal CNI le previsioni estranee all'oggetto del medesimo Regolamento.

Per questa ragione il Consiglio Nazionale, nella seduta del 2 aprile 2025, ha approvato una apposita delibera, volta ad **espungere l'inciso “anche nel caso di votazioni in presenza”, contenuto nel testo del comma 5 dell'art.3 del Regolamento attuativo per la votazione**

³ La questione riguarda unicamente il secondo turno di votazioni dato che, come noto, per regolamento, “In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti” (art.3, comma 5, terzo periodo, del DPR n.169/2005, a sua volta replicato dall'art.3, comma 4, ultimo periodo, del *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto*).

⁴ Considerato che – mentre ai sensi dell'**art.3, comma 13, secondo periodo, del DPR n.169/2005**, “Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione” - l'**art.3, comma 5, del Regolamento per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali** stabilisce l'opposta soluzione per le elezioni in modalità da remoto (“I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi...ai fini del calcolo del quorum.”).

⁵ Si riporta di seguito il testo dell'**art.31 del decreto-legge 28/10/2020 n.137**, come convertito dalla legge n.176/2020: “1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

telematica da remoto adottato in data 16 marzo 2022 e, conseguentemente, di approvare il testo modificato dell'art.3, comma 5 del *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri* come segue: "I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, ai fini del calcolo del quorum".

Si trasmette, ad ogni buon conto, in allegato il testo integrale e vigente del *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri*, adottato in data 16 marzo 2022 e revisionato in data 2 aprile 2025, a beneficio di tutti gli interessati.

Lo stesso verrà pubblicato sul sito Internet del Consiglio Nazionale www.cni.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente⁶.

Il tutto in attesa della (auspicata) rivisitazione complessiva della disciplina elettorale vigente, alla quale il Consiglio Nazionale sta lavorando da mesi, d'intesa con le altre Professioni contemplate dal DPR n.169/2005, attraverso un comune tavolo di lavoro, coordinato dal Presidente del CNI Angelo Domenico Perrini.

IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI GENERE E LA SUA ESTENSIONE

È giunta, da parte di alcuni Ordini territoriali, una richiesta di chiarimenti circa l'estensione del principio della parità di genere, stante l'essenza espressa di previsioni atte a garantire il rispetto del principio di parità di genere all'interno del DPR n.169 del 2005.

Come noto, l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un regolamento elettorale contenente "*le misure più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi*", in diretta attuazione dell'art.51 della Costituzione, è sorto per effetto della **sentenza del TAR Lazio, I Sezione, 27 ottobre 2021 n.11023**⁷.

Come ha chiarito nell'occasione il Giudice amministrativo di primo grado, "non è ammissibile che l'esercizio da parte del Consiglio Nazionale di un potere regolamentare in materia elettorale... possa prescindere dal rispetto dell'art.51 della Costituzione"⁸.

Questo perché l'art.51 della Costituzione ha natura vincolante e immediatamente precettiva⁹ (*ivi*).

⁶ Unitamente all'invio al Ministero della Giustizia.

⁷ Sulla quale v. la **circolare CNI 28/10/2021 n.797**, rinvenibile sul sito Internet istituzionale.

⁸ Si riporta di seguito il testo dell'**art.51** della **Costituzione** della Repubblica italiana:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro."

⁹ E, inoltre, - prosegue la citata pronuncia del TAR Lazio, richiamando il precedente della medesima Sezione costituito dalla sentenza **TAR Lazio, 22 aprile 2021 n.4706** – "*una corretta lettura dell'art.51 della Costituzione implica che la promozione delle pari opportunità non sia demandata soltanto al legislatore, ma veda il coinvolgimento di tutti i pubblici poteri*" (*ivi*).

Si può quindi sostenere sin d'ora che **la portata cogente e direttamente precettiva del principio della parità di genere enunciato nell'art.51 della Costituzione si imponga** (ovvero, si deve imporre) **per qualunque disciplina elettorale operante per la Categoria degli Ingegneri** (e non solo), sia se tale principio venga ad essere espressamente richiamato (come accade per il Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto – v. l'art.5 "*Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale*"), sia se tale esplicito richiamo risulti assente (come nel caso del DPR n.169/2005).

In altre parole: **la tutela della parità di genere e la promozione delle pari opportunità non possono non riguardare anche la disciplina elettorale del voto in presenza** (il DPR n.169 del 2005).

Questo assunto ha trovato, da ultimo, autorevole conferma tramite il recente pronunciamento della **Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia** prot. **m_dg.DAG.25/03/2025.0061343.U** (prot. CNI n.3465/2025), la quale – nel rispondere ad un quesito proveniente da un Consiglio territoriale – ha affermato che: il Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto "*è ancora in vigore parallelamente al citato DPR 169/2005 ed è quindi parimenti vincolante.*".

Per poi aggiungere che "Pur essendo il DPR 169/2005 la norma principale di riferimento, **il regolamento sulla parità di genere completa il suddetto DPR in ordine all'aspetto in contrasto con l'articolo 51 Cost., in attuazione** delle previsioni di legge quanto al voto telematico e **del disposto della sentenza del giudice amministrativo quanto alla parità di genere.**".

Ne risulta definitivamente ribadito che il principio sulla parità di genere vale *per entrambi i regolamenti elettorali* attualmente vigenti per la Categoria degli Ingegneri.

Tanto si doveva, per opportuna informazione e nello spirito di leale collaborazione e ausilio all'attività dei Consigli degli Ordini territoriali che sempre anima l'azione del Consiglio Nazionale.

Confidando di avere contribuito a chiarire alcuni dei dubbi interpretativi sollevati dalla complessa e, in parte, lacunosa disciplina elettorale, inviamo cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



Allegato:

- *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, adottato in data 16 marzo 2022 e aggiornato in data 2 aprile 2025.*

**REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE DI ELEZIONE PER LA TUTELA
DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO E PER LA VOTAZIONE
TELEMATICA DA REMOTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI E NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI**

(Decreto-Legge 28/10/2020 n.137, convertito In Legge 18/12/2020 n.176 - Art. 51 Costituzione)

Allegato alla delibera di Consiglio del 16 marzo 2022 – Aggiornato con delibera di Consiglio del 2 aprile 2025

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

- Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, recanti la disciplina del riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine degli Ingegneri;
- Visto l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n.176, il quale prevede, al comma 1, che *“Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia”*;
- Visto il proprio Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, adottato l'8 gennaio 2021 e adeguato alle indicazioni del Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021;
- Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021 n.11023, che impone "l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina dal d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi, sul presupposto che l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, "ha assegnato al Consiglio Nazionale il potere di derogare alla disciplina elettorale di cui al d.P.R. n. 169/2005 per consentire il voto con modalità telematica, ma non contiene (né potrebbe contenere, a pena di essere essa stessa in contrasto con la Costituzione) un divieto a introdurre nel Regolamento, oltre alle disposizioni «in deroga» riguardanti il voto telematico, anche previsioni integrative della disciplina elettorale, a tutela della parità di genere”;
- Ritenuto necessario disciplinare, al Capo I del presente Regolamento, lo svolgimento delle elezioni, anche con modalità telematiche da remoto, per la composizione dei Consigli territoriali, in applicazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021 n.11023;
- Ritenuto altresì necessario introdurre, al Capo II del presente Regolamento, previsioni integrative della disciplina elettorale vigente, in osservanza dell'art.51 Cost. e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021 n.11023, nonché disposizioni di carattere tecnico-operativo, strumentali a garantire in questo contesto, anche in sede di prima applicazione, un più efficiente svolgimento delle procedure elettorali;



Emana

il seguente regolamento:

CAPO I

Svolgimento delle procedure elettorali anche con modalità da remoto per il rinnovo dei Consigli territoriali

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art.31 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n.176, e in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021 n.11023, il Capo I del presente Regolamento definisce la procedura di elezione anche con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali, integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 Modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli territoriali

1. L'elezione dei Consigli territoriali si tiene in presenza o con modalità di voto da remoto.
2. Nella delibera di indizione delle elezioni, ciascun Consiglio territoriale stabilisce, con apposito provvedimento, la modalità prescelta e nomina la commissione elettorale di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, gli adempimenti necessari all'attivazione dei sistemi di voto telematico per l'elezione dei Consigli territoriali sono sottoposti a collaudo tecnico secondo modalità definite con delibera del Consiglio Nazionale.

Articolo 3 Operazioni di voto dei Consigli territoriali

1. L'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante avviso trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, secondo le procedure previste dall'art.28 della legge 11 settembre 2020 n.120. L'avviso è pubblicato, altresì, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio territoriale e su quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. È posto a carico dell'Ordine esclusivamente l'onere di dare prova dell'effettivo invio delle comunicazioni. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni.
2. Il Consiglio territoriale dell'Ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. L'avviso di cui al comma 1 reca l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, delle eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione per il caso di mancato raggiungimento del quorum previsto dal comma 4 del presente articolo, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti



alle due sezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente articolo.

4. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
5. I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, ai fini del calcolo del quorum.
6. Alle ore 9.00 del giorno feriale successivo alla tornata elettorale in cui si è raggiunto il quorum, anche nel caso di votazione in presenza, si procede allo scrutinio dei voti.
7. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui al comma 1, presso il seggio telematico aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
8. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di opzione per il voto da remoto, il Consiglio territoriale nomina, entro la tema indicata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio sulla base di specifica istanza, il Notaio incaricato di sovrintendere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti, e di coadiuvare la Commissione elettorale nominata dallo stesso Consiglio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.
9. Ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo in possesso di domicilio digitale attivo può esprimere il proprio voto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata a Internet durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L'eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso vizio di validità della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né comporta oneri o responsabilità a carico del Consiglio territoriale.
10. Previa autenticazione sulla piattaforma telematica di voto scelta con le modalità di cui al successivo comma 11, l'elettore accede al seggio telematico di pertinenza e, dopo un ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, esprime il proprio voto per l'elezione del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza. Partecipando alla procedura elettorale l'elettore attesta, sotto la propria responsabilità, che il proprio voto è personale, libero e segreto. Conclusa la procedura, il sistema di voto rende al votante, in forma esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.
11. La gestione tecnica del seggio e delle operazioni elettorali è svolta da un operatore economico specializzato indipendente, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. L'operatore economico incaricato mette a disposizione del Consiglio Nazionale degli ingegneri e dei Consigli territoriali una struttura di supporto e un referente tecnico che collabora con le Commissioni elettorali e i Notai, nominati ai sensi del precedente comma 8, per tutti gli adempimenti necessari. Cura, inoltre, l'assistenza nel periodo elettorale al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale, alla Commissione Elettorale e al notaio indicato, nonché l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato, stabilito in sede di conferimento dell'incarico.
12. Il sistema di voto di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, con particolare riguardo ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la



conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili, e la garanzia di integrità dei dati, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale. Il sistema prevede un archivio di sicurezza di tutte le operazioni e l'operatore economico gestore ne garantisce la conformità agli standard nazionali e internazionali sulla sicurezza informatica.

Al termine di ogni tornata di voto il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e trasmette alla Commissione elettorale un apposito rapporto di verbalizzazione recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il numero dei voti espressi, trasmesso alla Commissione elettorale, è da questa immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e comunicato al Consiglio Nazionale.

13. Al termine della prima tornata di voto il Presidente della Commissione elettorale verifica preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il quorum prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in caso di esito positivo della verifica, chiuse le operazioni di voto e informando il Notaio. In caso di esito negativo la Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio Nazionale e il Consiglio territoriale interessato, il quale provvederà a indire immediatamente la seconda tornata elettorale dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.
14. Qualora il quorum elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale effettua nuovamente gli adempimenti di cui al precedente comma 14 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.
15. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il Notaio incaricato, nel caso di voto telematico.
16. Il Presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata, ne dà immediata notizia al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale e al Ministero della Giustizia.

CAPO II

Norme attuative dell'art.51 Cost. e norme tecniche per l'indizione

Articolo 4 Finalità

1. La disciplina contenuta nel Capo II del presente Regolamento si conforma e dà attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione, anche integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169, e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021 n.11023.

Articolo 5

Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale

1. Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, ai fini dell'osservanza dell'obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero



massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:

- n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
 - n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
 - n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
 - n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.
2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede.
 3. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art.5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169, un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.

Articolo 6

Norme tecniche per l'indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente Regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui all'art. 2 ed i conseguenti adempimenti.
2. L'elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è indetta dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale, successivamente all'indizione delle elezioni di cui al comma precedente.
3. La trasmissione da parte dei Consigli territoriali al Ministero della scheda di votazione del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169, è consentita nelle modalità ivi previste e a mezzo posta elettronica certificata.

